

COMUNE DI NOVATE MILANESE

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Scrittura privata Reg. n. 243/2022

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO REGOLANTE I RAPPORTI TRA COMUNE E SOCIETÀ ASCOM SRL RELATIVAMENTE ALL'EROGAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI FARMACEUTICI.

L'anno **duemilaventidue** addì **14** del mese di **febbraio** in Novate Milanese, nella Residenza Municipale,-----

fra

il Comune di Novate Milanese – C.F./P.IVA 02032910156 – (di seguito anche COMUNE o “Amministrazione”) rappresentato dalla Dott.ssa Stefanea Laura Martina, nata a Copertino (LE), il 23/09/1964, in qualità di Segretario generale, domiciliato per la carica presso il Municipio, via Vittorio Veneto, 18; -----

e

l'Azienda Servizi Comunali ASCOM Srl - C.F./P.IVA 11670260154 (di seguito anche ASCOM o “Società”) - con sede legale a Novate Milanese in Via V. Veneto 18, iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA di Milano n. REA MI- 1495613, rappresentata dal Dott. Pietro Longhi, nato a Bollate (MI), il 06/5/1967, in qualità di Amministratore Unico, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della predetta Azienda Servizi Comunali Ascom Srl;-----

PREMESSO CHE

- il Comune è titolare della pubblica funzione (cui inerisce il servizio pubbli-

co locale farmaceutico - d'ora in avanti FARMACIE), che discende direttamente dai poteri autoritativi di natura pubblicistica che sono conferiti al Comune dalla legge;-----

- il Comune di Novate Milanese è proprietario di n. 2 farmacie, ubicate alla Via Matteotti n. 7/9 e alla Via Amoretti n. 1 presso il Centro Commerciale Metropoli;-----

- l'Azienda Servizi Comunali ASCOM Srl è la società interamente partecipata dal Comune, operante nella forma dell'in house providing, statutariamente votata alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, quali, a titolo esemplificativo, la gestione di farmacie e nuovi servizi collegati al Servizio Sanitario nazionale secondo le indicazioni della vigente normativa in materia;-----

- ASCOM costituisce il modello giuridico in house attraverso il quale il Comune di Novate Milanese ha gestito il servizio pubblico locale farmaceutico in forza del contratto di servizio stipulata in forma di scrittura privata n. 130 del 2 febbraio 2012 – e successive appendici contrattuali, relative alla determinazione del canone concessorio, n. 175 del 9 ottobre 2017, n. 220 del 2 aprile 2020 e n. 226 del 23 febbraio 2021 – per il periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2021;-----

- con delibera di C.C. n. 75 del 29/12/2021 il Comune ha confermato la gestione delle farmacie comunali mediante affidamento in house providing ad ASCOM, previa verifica delle condizioni a ciò richieste dalla legge.-----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premessa. La "premessa" costituisce parte integrante del presente

Contratto di servizio, così come l'allegato A "Carta dei Servizi Farmacie".-----

Art. 2 - Finalità del contratto. Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché gli obblighi di pubblico servizio intercorrenti fra il Comune di Novate Milanese e la società Azienda Servizi Comunali ASCOM S.r.l., relativamente alla gestione dei servizi di seguito indicati. -----

Art. 3 - Oggetto del contratto. ASCOM gestisce ed eroga i servizi pubblici farmaceutici relativi a due farmacie comunali (Via Matteotti n.7/9 e Via Amoretto n. 1 c/o Centro Commerciale Metropoli) ed altri eventuali punti vendita realizzabili da ASCOM sul territorio novatese.-----

Nel corso della durata del contratto, le parti potranno negoziare l'attivazione di servizi non regolati, purché direttamente e funzionalmente connessi ai servizi principali affidati, sulla base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza e sviluppati attingendo dalle proprie capacità imprenditoriali e risorse finanziarie proprie nell'ambito dei nuovi servizi collegati al Servizio Sanitario Nazionale secondo le indicazioni del decreto legislativo n. 153 del 3 ottobre 2009 e s.m.i. In questa ipotesi saranno stipulate appendici e/o integrazioni al Contratto, che dovranno essere approvate con le medesime modalità seguite per il presente Contratto. -----

ASCOM è comunque titolata ad operare nella produzione e commercializzazione di prodotti/servizi: parafarmacie, farmacie.-----

Art. 4 - Principi fondamentali nell'erogazione dei servizi. Nell'erogazione dei servizi pubblici ad essa affidati ASCOM s'impegna ad uniformarsi al rispetto dei principi fondamentali di tempestività, comunità di servizio, eguaglianza, imparzialità, diritto di scelta, continuità, trasparenza, partecipazione,

valutazione del livello del servizio percepito dall'utenza, cortesia, riservatezza, efficienza, efficacia ed economicità nell'erogazione dei servizi pubblici, nonché degli strumenti e delle tutele contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio di Ministri del 27 gennaio 1994 ed alle altre normative settoriali, di tempo in tempo vigenti. -----

Art. 5 - Descrizione e modalità di gestione dei servizi. ASCOM opera gestendo economicamente i servizi e assumendone il rischio imprenditoriale. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, nell'espletamento dei servizi ha in ogni caso l'obbligo di fare osservare agli addetti tutte le vigenti disposizioni di settore. In caso di violazione di tali norme ASCOM sarà ritenuta unica responsabile, anche sul piano civile, fermi restando i casi di risoluzione per gravi inadempienze indicati più oltre nel presente Contratto.-----

Il servizio farmaceutico è da considerarsi servizio pubblico a carattere locale e di rilevanza economica e costituisce ad ogni effetto attività di pubblico interesse sul territorio, essendo la Farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche; pertanto l'erogazione del servizio deve avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto delle norme in vigore, e per nessuna ragione potrà essere sospeso salvo i casi di forza maggiore. -----

ASCOM gestisce ed eroga il servizio pubblico relativo alla gestione di farmacie identificate nelle sedi di Via Matteotti e nel Centro Commerciale Metropoli (in specie, esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, alla distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, e all'informazione). -----

Per la Farmacia di Via Matteotti, ASCOM corrisponde al COMUNE un canone di locazione di € 44.764,00 soggetto ad aggiornamento annuale ai sensi di legge. -----

La Società espletterà il servizio conformemente alle leggi vigenti ed al presente Contratto di servizio ed è autorizzata a percepire dagli utenti i corrispettivi della vendita di beni e servizi afferenti al ramo.-----

ASCOM, nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie nonché nell'ambito degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio Comunale, si impegna, tra l'altro al perseguimento dei seguenti obiettivi:-----

a) promuovere l'uso corretto del farmaco, in particolare ponendo in essere attività di: erogazione dei farmaci accompagnata dalle necessarie consulenze sull'uso; indicazione, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di prescrizione medica, dei medicinali più efficaci e tra gli stessi i più economici;-----

b) valorizzare la farmacia come punto di distribuzione dei servizi per la salute e il benessere;-----

c) aderire e promuovere, ove possibile e compatibilmente con gli obiettivi dell'azienda, progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiate e privi di assistenza familiare, anche su indicazioni del Settore Interventi Sociali del Comune, avvalendosi eventualmente di strutture delle associazioni di volontariato;-----

d) garantire la distribuzione presso ciascuna farmacia dei prodotti per assistenza integrativa in convenzione con la A.T.S.; -----

e) attivare, in accordo con la A.T.S. e/o altri soggetti competenti in materia, il

servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie;-----

f) adeguare costantemente il servizio all'evoluzione delle scoperte scientifiche in campo farmacologico e nel rispetto delle vigenti normative di settore;-----

g) prevedere, al fine di soddisfare la domanda di servizi con caratteristiche elevatamente sociali, l'erogazione di specifiche prestazioni, a condizioni di favore verso categorie sociali particolarmente svantaggiate indicate dal Comune;-----

h) garantire la completa accessibilità nei locali di accesso al pubblico ai soggetti portatori di handicap.-----

Art. 6 – Durata. Il presente contratto ha efficacia dal 1/1/2022 fino al 31/12/2024, fatte salve disposizioni normative che dovessero intervenire ponendo vincoli o impedimenti alla continuazione di tale assetto societario.-----

Art. 7– Obblighi generali della società e beni in uso. ASCOM garantisce il regolare svolgimento dei servizi affidati ed il mantenimento in efficienza degli immobili, impianti ed attrezzature necessari all'erogazione dei servizi.-----

ASCOM si impegna a collaborare con il COMUNE per approntare tempestivamente ogni necessaria ed idonea documentazione nonché fornire eventuali informazioni o notizie, in possesso della Società, che risultino utili per l'espletamento delle funzioni che gli sono proprie anche se non direttamente connesse ai servizi regolati dal presente Contratto.-----

Art. 8 - Carta dei Servizi Farmacie. I rapporti tra la Società e gli utenti dei servizi oggetto dell'affidamento sono disciplinati dalla Carta dei Servizi, di cui all'allegato “A”, parte integrante del presente Contratto.-----

Quale strumento fondamentale finalizzato alla pubblicazione ed al controllo dei servizi prestati, la Carta dovrà assicurare all'utenza i parametri tesi a veri-

ficare il livello di qualità dei servizi esplicitando nel contempo gli obiettivi di miglioramento previsti in relazione agli impegni assunti.-----

Gli obiettivi e standard di servizio da garantire all'utenza saranno elaborati tenendo conto dei fattori fondamentali costituiti da:-----

a. competenze tecniche; -----

b. contatto con l'utenza;-----

c. esigenze di socialità del servizio.-----

La "Carta dei Servizi" costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standard cui deve uniformarsi l'erogazione del servizio in favore del cliente finale, nel rispetto dei principi dettati in materia di pubblici servizi dalle vigenti normative nazionali e dell'Unione Europea, in quanto applicabili.-----

Per realizzare quanto previsto al comma precedente, la Società dovrà: -----

- effettuare - e consentire al Comune - verifiche sulla qualità dei servizi;-----

- acquisire annualmente le valutazioni degli utenti tramite questionari, interviste ed altri idonei meccanismi;-----

- rendere pubbliche le verifiche degli standards di qualità del servizio fornito all'utenza.-----

Le comunicazioni relative alle rilevazioni della qualità devono essere inviate al Comune entro 15 gg. dal completamento della rilevazione.-----

La Carta dei Servizi sarà soggetta, a cura ed onere della Società, ad aggiornamento annuale obbligatorio in relazione anche ad obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi che si intende perseguire. -----

Tutte le successive ulteriori modifiche alla Carta dovranno essere concordate con il COMUNE.-----

La Società si impegna altresì a recepire tempestivamente le modifiche della Carta dei Servizi che il COMUNE dovesse richiedere in attuazione delle direttive citate.-----

Art. 9 – Obblighi del Comune. Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte di ASCOM, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.-----

L'obbligo di cooperazione di cui al comma 1 si estrinseca in particolare: -----

a) nel consentire il più ampio ed agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune nel rispetto delle vigenti normative anche in materia di privacy;-----

b) nell'assicurare ad ASCOM la collaborazione degli Uffici e servizi comunali competenti; -----

c) nel dare collaborazione coi propri uffici amministrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.-----

Art. 10 - Rapporti economico-finanziari. I rapporti economico-finanziari tra ASCOM e Comune sono disciplinati, oltre che dal presente contratto di servizio, dalle vigenti clausole statutarie dalle norme civilistiche e dalle disposizioni speciali di settore. -----

La gestione è a rischio e pericolo della Società che è autorizzata a percepire dagli utenti – come remunerazione di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico – i corrispettivi della vendita di beni e servizi afferenti al presente Contratto. -----

A fronte dello svolgimento del servizio farmaceutico, di cui è titolare il Co-

mune, la cui gestione è affidata con il presente contratto di servizio, dalla Società medesima è dovuto un canone da riconoscere al Comune pari a € 70.000,00 annui, oltre IVA di legge, per i primi due anni. -----

Al termine della seconda annualità il canone concessorio potrà essere rideterminato in relazione all'andamento economico dell'azienda; in caso di mancata intesa sulla nuova misura del canone il Comune, previo preavviso di sei mesi, potrà, a propria discrezione, revocare l'affidamento del servizio. -----

Art 11 - Attività di vigilanza e controllo dei servizi. Il presente articolo disciplina le modalità di controllo analogo sulla Società che gestisce servizi pubblici affidati dal Comune. -----

Il Comune potrà chiedere chiarimenti ad ASCOM su questioni tecniche ed organizzative attinenti ai servizi e segnalare eventuali disservizi o inadempimenti; verifica lo stato di attuazione del programma annuale e può presentare osservazioni sullo svolgimento dei servizi, che trasmette al Consiglio di Amministrazione della Società. -----

Il Comune ha il diritto di effettuare:-----

- la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti ad ASCOM dal presente contratto; -----

- la vigilanza nei locali presso i quali sono erogati i servizi da parte di ASCOM, con incondizionata facoltà d'accesso; potrà effettuare in qualsiasi momento (previo avviso ad ASCOM) visite conoscitive e ispettive avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività.-----

Le azioni di partecipazione e controllo da parte del Comune si declinano nei seguenti ambiti:-----

- indirizzi strategici e piano operativo annuale; -----

- controllo operativo e strumenti di monitoraggio;-----

- Sorveglianza sulle prestazioni operative e gestionali.-----

Art. 12 - Indirizzi Strategici e Piano Operativo Annuale. Entro il 30 settembre di ciascun anno ASCOM rendiconta all'Amministrazione Comunale l'andamento degli obiettivi e la situazione economico-finanziaria in corso secondo modalità operative da concordare all'inizio di ciascun anno. -----

Entro il 31 ottobre, sulla base della proposta definita e concordata con la società, il Consiglio Comunale delibera gli indirizzi strategici per i servizi pubblici gestiti dalla Società, per l'anno successivo, coerenti con gli indirizzi programmatici della RPP dell'Ente:-----

- indirizzi economico – patrimoniali e di investimento e sviluppo;-----

- indirizzi sulla qualità dei servizi e sulle prestazioni aziendali.-----

Sulla base di tali indirizzi, entro il 30 novembre, ASCOM trasmette all'Amministrazione Comunale la proposta di Piano Operativo Annuale per l'anno successivo che verrà deliberata dall'Assemblea dei soci. -----

Il Piano Operativo Annuale della Società è il documento di riferimento attraverso il quale si attuano le strategie emanate dall'Amministrazione e deve essere esaustivo di tutte le informazioni necessarie a valutarne chiaramente il contenuto. È composto almeno dai seguenti documenti:-----

- budget economico elaborato per centri di costo analitici (settori di attività) con le modalità preventivamente concordate con l'unità operativa "Società partecipate";-----

- programma degli investimenti, in conformità al piano pluriennale approvato, indicando i relativi strumenti di finanziamento e prospetto riepilogativo degli investimenti distinti per tipologia;-----

- eventuali ulteriori interventi sul patrimonio gestito;-----

- piano annuale delle assunzioni;-----

- Piano degli Obiettivi.-----

Il Piano degli Obiettivi è un documento che riporta la traduzione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio in obiettivi operativi concordati con ASCOM attraverso incontri di coordinamento. Il Piano deve essere accompagnato da una relazione previsionale descrittiva degli obiettivi. Tutti i termini di cui al presente art.12 potranno essere rideterminati in ragione di esigenze particolari collegati alla proroga dei termini di approvazione dei documenti programmatici dell'Ente.-----

Art.13 - Controllo operativo e strumenti di monitoraggio. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, all' operativa "Società partecipate" dovrà essere trasmessa ogni informazione richiesta sulla gestione operativa utile al riscontro dell'efficienza, efficacia ed economicità dei servizi gestiti. In particolare dovrà essere trasmessa la seguente documentazione con la periodicità ivi indicata:-----

- Controllo economico patrimoniale;-----

- Report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) – quadrimestrale;-----

- Report sui flussi di liquidità –quadrimestrale;-----

- Report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati – quadrimestrale;-----

- Report con i dati utilizzati per l'applicazione di eventuali tariffe all'utenza – annuale;-----

- Elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori per tipologia e valo-

ri complessivi, indicando le modalità di individuazione dei fornitori, le gare ad evidenza pubblica e le eventuali modifiche al regolamento degli acquisti – annuale.-----

Il bilancio di esercizio, corredato dai documenti obbligatori, dovrà essere trasmesso al comune almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.-----

Controllo sulla qualità dei servizi:-----

- analisi dei reclami;-----

- analisi di Customer Satisfaction, con cadenza almeno annuale;-----

- analisi degli indicatori relativi ai servizi soggetti a carta di servizi, con cadenza annuale.-----

Art. 14 – Sanzioni. Nel caso in cui si verifichi un espletamento del servizio non corretto secondo gli impegni disciplinati dal presente Contratto, per colpa attribuibile ad ASCOM, o infrazioni, da parte di quest'ultima, alle vigenti norme che regolano il servizio, nonché in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dal presente Contratto, il Comune notificherà ad ASCOM una diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale rimuovere le irregolarità, rimediare alle infrazioni e/o provvedere all'adempimento.-----

Ove ASCOM non provveda nel termine stabilito, il Comune adotterà i provvedimenti idonei a rimuovere le inadempienze contestate, valutando se le stesse costituiscano motivo di eventuale risoluzione anticipata del contratto.--

Art. 15 - Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità. ASCOM assume ogni più ampia responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei servizi affidati. -----

ASCOM sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o

indirettamente, esentando il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti all'effettuazione dei servizi. -----

ASCOM dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la Responsabilità Civile Terzi oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. -----

Art. 16 - Risorse umane impiegate nell'esecuzione dei servizi e osservanza del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novate

Milanese. ASCOM provvede alla gestione dei servizi affidati con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di Legge richiesti dalla normativa vigente. ASCOM risponde dell'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune o a terzi. -----

ASCOM è tenuta a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale. -----

ASCOM è tenuta alla piena osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.-----

ASCOM deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.-----

Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo ad ASCOM così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso. -----

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le autorità e deve uniformarsi alle disposizioni emanate dall'autorità comunale in materia d'igiene e sanità e agli ordini impartiti

dalla Società.-----

Il personale deve inoltre osservare gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novate Milanese, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 29 del 25/02/2021, per quanto compatibili. -----

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitudinarmente scorretto con il pubblico.-----

ASCOM è tenuta a richiamare, sanzionare e, se il caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile o di non comprovata capacità a giudizio del Comune. -----

Art. 17 - Controversie e vertenze. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra Comune e ASCOM in relazione al presente Contratto in ordine all'interpretazione o all'esecuzione, comprese quelle relative alle sanzioni, sarà competente il Foro di Milano. -----

In ogni momento tuttavia ciascuna parte può notificare all'altra l'esistenza di questioni che possono dare luogo a contestazioni, dispute o divergenze, precisandone la natura e l'oggetto. In seguito a tale comunicazione il Comune e ASCOM si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo, se ritenuto necessario, al parere di un esperto nominato di comune accordo tra le parti, se la questione è di natura giuridica o tecnica. -----

Tale possibilità non costituisce clausola compromissoria con rimessione delle controversie ad un Collegio Arbitrale.-----

Nel caso in cui le parti non raggiungessero una composizione amichevole della controversia insorta, le stesse potranno adire le ordinarie vie legali e giudiziarie. -----

Art. 18 - Condizioni per la risoluzione del Contratto. Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto, previa attivazione dei necessari atti amministrativi presupposti, quando ASCOM: -----

a) abbia gestito i servizi in modo gravemente inefficiente. La prova delle intervenute inefficienze potrà essere fornita anche attraverso le attività di vigilanza e controllo;-----

b) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli obblighi di servizio alle prestazioni dovute sulla scorta del presente Contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative settoriali o generali, ancorché non aventi una diretta rilevanza penale, al rispetto delle quali sia tenuto;-----

c) quando derivi direttamente o indirettamente dall'applicazione di disposizioni normative.-----

È esclusa, in caso di revoca del servizio e/o liquidazione della Società qualsiasi possibilità di integrazione del personale ASCOM nei ruoli comunali del personale dipendente.-----

Il personale dipendente di ASCOM, addetto ai servizi farmaceutici pertanto, sarà trasferito al diverso gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 C.C.---

ASCOM assicura in ogni caso la continuità, nella produzione/erogazione dei servizi ad esso affidati, espletando questi ultimi nel rispetto del presente Contratto, anche in caso di risoluzione dello stesso e fino al momento in cui la ge-

stione medesima sia affidata al nuovo gestore.-----

Art. 19 - Decadenza dell'affidamento. L'affidamento dei pubblici servizi di cui al presente Contratto dovrà intendersi decaduto, senza bisogno di alcun atto da parte del COMUNE affidante, allorquando prima del termine di cui all'art. 6 del presente contratto ciò sia espressamente previsto da disposizioni di legge inderogabili ovvero allorquando, per effetto di operazioni ordinarie sulla struttura e/o sulla composizione partecipativa del capitale sociale, ovvero per effetto di operazioni straordinarie d'azienda, poste in essere ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative o civilistiche, la composizione del capitale della Società non sia conforme alla forma giuridica consentita per lo svolgimento del servizio anche tenuto conto della normativa speciale di settore in materia di servizio pubblico farmaceutico, ovvero si pervenga alla decisione di anticipato scioglimento di ASCOM. -----

In caso di decadenza dall'affidamento si verificano gli stessi effetti e le medesime conseguenze previste per la risoluzione ed indicate all'art. 17.-----

Art. 20 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati. I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa connesse o strumentali all'attività del Comune ed all'esecuzione del presente contratto, in ottemperanza degli obblighi di legge, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b), c), e) ed f) del Regolamento UE 679/2016. Base giuridica è l'esecuzione del presente contratto ed i relativi adempimenti di legge. I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati alla Società. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel

procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto contrattuale. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui il Comune potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un Paese Terzo. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere in qualsiasi momento e ove possibile i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Novate Milanese, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.novate-milanese.mi.it; -----

La Società ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. -----

Art. 21 - NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI. ASCOM accetta, con la sottoscrizione del presente contratto, la nomina a Responsabile

del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016. I trattamenti a cui la presente nomina si riferisce sono quelli acquisiti in funzione degli adempimenti previsti dal presente contratto, la cui finalità è quella di assicurare la gestione delle farmacie comunali di Novate Milanese per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024; la durata del trattamento coincide con la vigenza del presente contratto.-----

I dati trattati dal Responsabile possono essere di tipo personale e/o particolare, correlati e strumentali allo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile. In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento: -----

- tratti i dati personali e/o particolari soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento; -----

- garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;-----

- adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679;-----

- rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679; -----

- collabori con il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;-----

- su indicazione del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali e/o particolari dopo che è terminata la prestazione oggetto di contratto e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;-----

- metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'intrusione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;-----

- si attivi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle

normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.-----

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:-----

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);-----

- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;-----

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); -----

- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); -----

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; -----

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). -----

Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del presente Contratto siano emanate leggi aventi contenuto innovativo delle materie in esso disciplinate, il contratto di servizio sarà conseguentemente adeguato su iniziativa di entrambe le parti e le modifiche do-

vranno risultare da atto scritto e sottoscritto. -----

Per quanto riguarda il Comune dette modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale. -----

Art. 23 – Spese. Il presente contratto, stipulato nelle forme della scrittura privata, è esente da imposta bollo ai sensi dell'art. 16 all. B DPR 26/10/1972 n. 642; si conviene che il contratto verrà registrato solo in caso d'uso e, in tal caso, le spese di registrazione saranno a totale carico della parte richiedente la registrazione. -----

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE -----

Dott.ssa Stefanea Laura Martina (firmato digitalmente)

L'AMMINISTRATORE UNICO DELL'AZIENDA SERVIZI COMUNALI SRL (ASCOM SRL)-----

Dott. Pietro Longhi (firmato digitalmente)